



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

Napoli , data del protocollo

- Al Sig. Sindaco di Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it
- Ai Sigg. Sindaci dei Comuni appartenenti al circondario
del Tribunale di Napoli – Nord :
 - Afragola
 - Arzano
 - Caivano
 - Calvizzano
 - Cardito
 - Casandrino
 - Casavatore
 - Casoria
 - Crispano
 - Frattamaggiore
 - Frattaminore
 - Giugliano in Campania
 - Grumo Nevano
 - Marano di Napoli
 - Melito di Napoli
 - Mugnano di Napoli
 - Qualiano
 - Sant' Antimo
 - Villaricca

E p.c. :

- Al Sig. Questore di Napoli
gab.quest.na@pecps.poliziadistato.it
- Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli
tna34830@pec.carabinieri.it
- Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli
na0560000p@pec.gdf.it
- Al Sig. Dirigente del Compartimento di Polizia Stradale
per la Campania e la Basilicata
compartimento.polstrada.na@pecps.poliziadistato.it
- Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli
com.napoli@cert.vigilfuoco.it
- Al Sig. Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Napoli
sezpolstrada.na@pecps.poliziadistato.it
- Al Sig. Comandante delle Forze Operative Sud
comfopsud@postacert.difesa.it

-Al Sig. Dirigente Area III, Staff 1
Sistema Sanzionatorio- Custodia dei Veicoli
SEDE

Prefettura Napoli - Area V Staff 1 - Prot. Uscita N.0261890 del 10/08/2022

E
COMUNE DI CAIVANO
PROTOCOLLO
Protocollo N.0025991/2022 del 10/08/2022



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Napoli*

Oggetto: Trasmissione nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord concernente "Distruzione dei veicoli utilizzati per l'illecito trasporto di rifiuti, con particolare riferimento ai casi di valore intrinsecamente esiguo".

Si trasmette, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Nord, la nota n.683/2022 del 27 luglio u.s., riferita all'oggetto, per il seguito di competenza.

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Cupello)

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, written over the printed name of the Viceprefetto Vicario.



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Napoli Nord

Prot. n. 683/2022

Aversa, 27 luglio 2022

Al Procuratore Aggiunto - sede

Ai Sostituti Procuratori - sede

e, per quanto di competenza:

Al Prefetto di Napoli

(per opportuna conoscenza e per la diramazione ai Sindaci e Comandi di Polizia Locale compresi nel circondario del Tribunale di Napoli Nord)

Al Prefetto di Caserta

(per opportuna conoscenza e per la diramazione ai Sindaci e Comandi di Polizia Locale compresi nel circondario del Tribunale di Napoli Nord)

Al Questore di Napoli

Al Questore di Caserta

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Napoli

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Caserta

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta

Al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli

Al Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Caserta

Al Comandante della Polizia Metropolitana di Napoli

Al Comandante della Polizia Provinciale di Caserta

Al Compartimento della Polizia Stradale di Napoli

Al Compartimento della Polizia Stradale di Caserta

Al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli

Al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta

Al Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Napoli

Al Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Caserta

e, per conoscenza:

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Al Presidente del Tribunale – sede
All'Assessore per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania – Napoli
Ai Vice Procuratori Onorari - sede
Alla Segreteria del Dirigente Amministrativo - sede
Ai Responsabili Aliquote Sezione Polizia Giudiziaria - sede

Oggetto:- Distruzione dei veicoli utilizzati per l'illecito trasporto di rifiuti, con particolare riferimento ai casi di valore intrinsecamente esiguo.

Com'è noto, i territori dell'area napoletana e di quella casertana ricadenti nella giurisdizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord presentano situazioni di degrado ambientale gravissime, causate dagli smaltimenti illegali di rifiuti speciali pericolosi e non, che il più delle volte vengono incendiati, cagionando danni ambientali di notevoli proporzioni.

Nel complessivo quadro delle strategie di contrasto alla criminalità ambientale che opera nel trasporto e nella gestione illecita dei rifiuti di ogni tipo, una particolare attenzione va posta alla posizione dei soggetti che trasportano rifiuti, senza essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La mancata iscrizione non costituisce un dato meramente formale, bensì un concreto elemento necessario per garantire un'attività da sempre al "nero" ed invisibile da parte di chi trasporta rifiuti anche pericolosi sotto ogni profilo.

L'illecita gestione dei rifiuti si realizza anche attraverso il trasporto sulla rete stradale nazionale, con l'utilizzo di veicoli che viaggiano dal luogo di produzione al sito di smaltimento/riversamento.

Le attività di controllo dovranno mirare all'esecuzione di posti di controllo – di durata sufficiente all'esecuzione dell'accertamento - nei pressi degli svincoli autostradali e delle maggiori vie di comunicazione, nonché di una serie di obiettivi sensibili sotto il profilo ambientale (*discariche, siti e impianti operanti, a vario titolo, nel ciclo dei rifiuti*).

Appare rilevante sottolineare l'importanza del sequestro preventivo in flagranza di reato, che la Polizia Giudiziaria esegue di iniziativa su strada in caso di accertamento, in flagranza del reato di trasporto di rifiuto di ogni tipo (pericolosi in prima linea) con veicoli senza la necessaria iscrizione all'Albo.

All'atto della sottoposizione a controllo su strada di un veicolo che trasporta rifiuti, la Polizia Giudiziaria procederà a chiedere al conducente la documentazione amministrativa che assicuri la legalità del trasporto stesso e nello specifico:

- il certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria operante accerti la mancata iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, procederà a:

- **denunciare il trasportatore, contestando la violazione dell'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/2006**, trattandosi di un soggetto che opera in modo palesemente illegale, poiché non legittimato ad effettuare nessuna tipologia di trasporto, compreso quello per cui si procede al controllo. La destinazione del rifiuto è certamente illegale, atteso che nessun impianto di smaltimento/recupero può accettare in ingresso un soggetto non iscritto all'Albo.

| Ipotesi di reato D. Lgs. 152/2006 | | Sanzione prevista | Attività |
|---|--|---|--|
| <p>Art. 256, co. 1, lett. a) Attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, per avere effettuato attività di trasporto di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212.</p> | | <p>Arresto da 3 mesi ad un anno o Ammenda da 2.600 a 26.000 €</p> | <p>Notizia di Reato Sequestro Preventivo del mezzo e probatorio dei rifiuti</p> |
| <p>Art. 256, co. 1, lett. b) Attività di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, per avere effettuato attività di trasporto di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212.</p> | | <p>Arresto da 6 mesi a due anni e Ammenda da 2.600 a 26.000 €</p> | <p>Notizia di Reato Sequestro Preventivo del mezzo e probatorio dei rifiuti</p> |

- **sequestrare:**
 - **preventivamente**, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., **il solo veicolo** che trasporta illecitamente i rifiuti, allo scopo di interrompere l'azione illecita ed impedire che venga portata ad ulteriori conseguenze, il veicolo viene collocato presso un deposito giudiziario, in attesa della decisione dell'Autorità Giudiziaria che convalida il sequestro;
 - **probatoriamente**, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., **i rifiuti trasportati**, che dovranno essere stoccati presso idoneo impianto all'uopo individuato, per consentire l'esecuzione delle eventuali analisi volte a stabilire la tipologia di rifiuto e la sua eventuale pericolosità;
- **valutare il sequestro probatorio di ogni tipo di mezzo, strumento e documento trovato in possesso dell'autista**, ritenuto utile per ricostruire nel dettaglio la sua attività (*telefoni cellulari, schedari, appunti, agende cartacee e elettroniche, nonché quant'altro ritenuto valido a tale finalità*).

Qualora sussistano elementi che inducano a ritenere che il veicolo appartiene a una ditta

che possa averne in carico altri e/o vi sono indicazioni per individuarne la sede operativa, **valutare:**

- **il sequestro del telefono cellulare e/o dei dispositivi radio**, al fine di impedire all'autista di mettersi in contatto con i referenti della ditta, che potrebbero agevolare la distruzione di prove utili alla ricostruzione dell'intera attività illegale;
- **l'esecuzione di una perquisizione** presso la sede della ditta, al fine di ricercare documenti e quant'altro permetta la ricostruzione della movimentazione illegale di rifiuti (*in particolare, elenchi dei clienti che conferiscono rifiuti*). Nell'immediatezza, per evitare la dispersione degli elementi di prova, presso l'azienda interessata, potranno essere inviate altre pattuglie in attesa dell'intervento degli assetti di specialità;
- **avviare** gli accertamenti finalizzati all'individuazione delle possibili destinazioni dello smaltimento/riversamento illecito.

L'autore della condotta illecita è tenuto ad effettuare lo smaltimento, previa caratterizzazione del rifiuto.

Qualora, invece, venga accertata la regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la Polizia Giudiziaria operante, chiederà all'autista l'esibizione del FIR, che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione, riportando inoltre tutti i dati utili per inquadrare tipologia e quantità dei rifiuti.

L'assenza di FIR non consente all'autista di accedere ad alcun sito finale di recupero e smaltimento regolare, comportando inevitabilmente una destinazione illegale del rifiuto.

In questo caso, s'incorre nelle seguenti violazioni di natura penale e/o amministrativa:

| Ipotesi di reato D. Lgs. n. 152/2006 | Autorità competente | Sanzione prevista | Attività |
|---|--|--|--|
| Artt. 193, 258 co. 4 e 483 c.p. Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o senza i documenti sostitutivi previsti o con formulario contenente dati incompleti o inesatti. | Procura Repubblica c/o Tribunale | Reclusione fino a 2 anni | Notizia di Reato Sequestro preventivo del mezzo e probatorio dei rifiuti |
| Artt. 193, 258 co. 4 Trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario o senza i documenti sostitutivi o con formulario contenente dati incompleti o inesatti. | Provincia | Min. 1.600,00 € Max. 10.000,00 € | P.M.R. 3.200,00 € (doppio del minimo) |
| Artt. 193, 258 co. 5 Trasporto di rifiuti con formulario o documento sostitutivo contenente dati incompleti o inesatti ma ricostruibili dalla visione degli altri documenti previsti (<i>comunicazione al catasto, registro di carico e scarico, scritture contabili tenute per legge</i>). | Provincia | Min. 260,00 € Max. 1.550,00 € | P.M.R. 516,67 € (1/3 del Max) |

In questi casi, la Polizia Giudiziaria operante procederà a **contestare al trasportatore il combinato disposto dagli artt. 193 e 258, comma 4 e 5 del D. Lgs. 152/2006**, distinguendo tra **sanzioni amministrative**, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e **sanzioni penali** qualora i rifiuti siano pericolosi. Al riguardo, si segnala che l'art. 258, comma 4, non fissa direttamente la pena applicabile, ma rinvia alle pene previste dall'art. 483 c.p..

In particolare, la Polizia Giudiziaria operante procederà:

- in caso di **rifiuti non pericolosi**, con la contestazione di una sanzione amministrativa, invitando l'autista a tornare presso il luogo di prelievo del rifiuto e a regolarizzare il successivo viaggio munendosi di formulario, trasmettendo copia dei documenti come prova del prescritto e regolare adempimento entro un termine ragionevole. L'attività verrà monitorata sino alla sua conclusione;

qualora si tratti di **rifiuti pericolosi**, la Polizia Giudiziaria operante procederà a:

- **denunciare il trasportatore**, sequestrando preventivamente il veicolo e probatoriamente il carico. Al riguardo, si eviterà di affidare il veicolo allo stesso conducente, disponendo invece il collocamento del mezzo presso un deposito giudiziario, in attesa delle decisioni dell'A.G. che convalida il sequestro.

in entrambi i casi, a:

- **estendere la sanzione amministrativa o la denuncia penale al soggetto produttore dei rifiuti che con dolo ha conferito gli stessi al trasportatore senza compilare il FIR;**
- **denunciare l'autista e il conferitore per il reato di smaltimento illecito di rifiuti** qualora, a seguito di verifica presso la sede della ditta e di consultazione della documentazione pregressa, venga accertata la sistematicità dei trasporti senza formulari o con formulari con dati incompleti ed inesatti.

L'autore della condotta illecita è tenuto ad effettuare lo smaltimento, previa caratterizzazione del rifiuto.

Avuto particolare riguardo ai dati incompleti o inesatti riportati nel FIR, l'indicazione del produttore e del luogo di produzione, della quantità e della natura dei rifiuti, del codice CER, delle date e dell'impianto finale sono ritenute informazioni essenziali ai fini della valutazione delle violazioni.

Il trasporto illecito di rifiuti rappresenta aspetto fondamentale in tutto il contesto della normativa di settore per quanto concerne le violazioni. In questo ambito, il sistema sanzionatorio presenta alcuni aspetti di particolare rilevanza, che sono spesso oggetto di fraintesa lettura ed interpretazione applicativa.

Appare rilevante soffermarsi ulteriormente sulla gestione attinente il **sequestro e della confisca obbligatoria dei veicoli utilizzati per il trasporto illecito.**

Sul punto, si rileva che la disciplina prevista dall'art. 260 comma 3 bis c.p.p. costituisce valido presidio normativo per disporre la distruzione dei veicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti e sottoposti a sequestro preventivo oneroso.

Pertanto l'Autorità Giudiziaria che procede - e dunque, nella fase delle indagini, il Pubblico Ministero - può disporre la distruzione del bene in sequestro allorquando "***la custodia risulti particolarmente onerosa***", ed in particolare nei casi in cui il veicolo presenti un valore commerciale esiguo, perché ad esempio in stato di evidente vetustà o comunque in pessime condizioni.

In tali ipotesi, la possibilità di disporre la distruzione del veicolo appare opportuna per le seguenti ragioni:

- la disciplina prevista dall'art. 260 c.p.p., e relativa al sequestro probatorio, è stata ritenuta applicabile per analogia anche al vincolo reale apposto per finalità preventive (cfr. ex multis, Cass. Pen., Sez. III, 12.9.2018, n. 53341);
- la distruzione dei beni in sequestro è astrattamente ammissibile per tutti i beni suscettibili di confisca, e dunque destinati a non permanere nella disponibilità dell'autore del reato, come nella fattispecie in oggetto, con riferimento alla quale è prevista la confisca obbligatoria ex art. 259 co. 2 d.lgs. 152/2006 (viceversa, risulta abrogata la concorrente ipotesi di confisca ex art. 260-ter d.lgs. cit., introdotta con l'art. 36 d.lgs. 205/2010, disposizione quest'ultima abrogata dall'art. 6 co. 2 d.l. 135/2018, conv. in l. 12/2019, che per l'effetto ha comportato l'abrogazione anche del predetto art. 260-ter d.lgs. cit.);
- la nozione di "custodia particolarmente onerosa" appare di agevole interpretazione, in quanto necessariamente collegata, per un verso, ai costi sostenuti per la stessa, e dunque al compenso ed al rimborso delle spese da parte del depositario, nonché, per l'altro, alla remota eventualità del recupero dei costi da parte dell'autore del reato, all'esito di una sentenza definitiva di condanna.

A tal proposito, va anche precisato che l'art. 151 co. 3 d.P.R. 115/2002 prevede che: "*la vendita è disposta in ogni momento*" - allorquando i beni non possono essere custoditi senza rilevante dispendio. Pertanto, sussiste un obbligo da parte dell'Autorità Giudiziaria di disporre la vendita quando i beni non possono essere custoditi senza un rilevante dispendio.

Ebbene, nelle ipotesi in cui il veicolo si presenti in stato di evidente vetustà o comunque in pessime condizioni, appare ragionevolmente sostenibile che il bene resti invenduto, determinando la fattuale inutilità della stessa procedura di vendita, oltre all'evidente dispendio di risorse per sostenere le spese di custodia, nel frattempo incrementate, e le spese della stessa procedura di vendita.

Infatti, la ragionevole probabilità che il bene resti invenduto, non solo non consentirebbe di recuperare, neppure in parte, le spese per la procedura di vendita, **ma neppure di compensare i costi della custodia onerosa del veicolo, il quale continuerebbe a gravare sull'Erario sino alla definizione del procedimento penale mediante sentenza definitiva di condanna.** Né appare possibile immaginare una "riduzione" della durata del procedimento penale mediante formule "acceleratorie" di esercizio dell'azione penale nelle forme del decreto penale di condanna, atteso che la confisca ex art. 259 d.lgs. 152/2006, quale ipotesi di sanzione penale, e non già di misura di sicurezza, non può essere disposta dal Giudice ex art. 460 co. 2 c.p.p. (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 16.5.2012, n. 18774).

Sotto il profilo esecutivo, appare opportuno e necessario che:

- sebbene la distruzione, al di fuori dei casi di campionamento, non richieda il rispetto delle garanzie previste dall'art. 360 c.p.p. (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 19.11.2019, n. 2202), il decreto del P.M. sia ritualmente notificato alla persona sottoposta alle indagini ed al difensore, al fine di consentire loro la tempestiva opposizione innanzi al Giudice che procede ex art. 263 c.p.p., quale ipotesi di incidente di esecuzione, considerato che trattasi di provvedimento che non investe il fondamento genetico del sequestro, quanto la sua esecuzione (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 10.5.2016, n. 27286);
- la distruzione avvenga, in esecuzione di provvedimento dell'A.G., a cura della P.G. procedente, nelle forme della rottamazione per compattazione, e dunque mediante ditta convenzionata - che assumerà, eventualmente a titolo gratuito, i costi di trasporto e compattazione - con radiazione delle targhe ove esistenti, e garanzia di idoneo smaltimento dei rifiuti speciali (ad es. olii motore e liquido frenante);
- la distruzione sia previamente condizionata allo smaltimento dei rifiuti ricoverati nel mezzo di trasporto, da eseguirsi mediante la ditta comunale incaricata, trattandosi di adempimento propedeutico alla rottamazione, non assumibile dalla ditta rottamatrice.

Premesso quanto sopra, **s'invitano** i Pubblici Ministeri e la Polizia Giudiziaria in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, a voler tenere conto delle indicazioni innanzi riportate, procedendo alle attività di sequestro nei casi summenzionati e valutando favorevolmente l'ipotesi di distruzione

dei veicoli utilizzati per l'illecito trasporto dei rifiuti, con particolare riferimento ai casi di valore intrinsecamente esiguo.

Nell'occasione, si porgono cordiali saluti.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, visto il proprio decreto n. 1/2021, si dispone che, alla lettera "A" "Ambiente", il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

Maria Antonietta Troncone